

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE FALCIER)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2004

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
(n. 132)

d'iniziativa dei senatori PEDRINI e FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica
di sindaco nei piccoli comuni (n. 301)

d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CICCANTI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001

Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci
e dei presidenti delle province (n. 823)

**d’iniziativa dei senatori BASSO, VICINI, CHIUSOLI, DI
GIROLAMO, FRANCO Vittoria, GASBARRI, LONGHI, MACONI,
MONTINO, MURINEDDU, PASCARELLA, PILONI e STANISCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione
dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (n. 1109)

**d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BASSANINI, BEVILACQUA,
CAMBURSANO, COLETTI, COSSIGA, D’AMBROSIO,
D’ANDREA, DATO, DE PETRIS, DEMASI, DENTAMARO,
DETTORI, FABRIS, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA,
LIGUORI, MARINI, MASCIONI, MONTAGNINO, PASCARELLA,
RIGONI, ROTONDO, SCALERA, TOIA, VERALDI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

Norme in materia di mandati dei sindaci
e dei presidenti delle province (n. 1431)

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2002

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (n. 1434)

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2002

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (n. 1588)

d'iniziativa dei senatori RIGONI, TREU, BASTIANONI, VERALDI, COLETTI, FORMISANO, LIGUORI, GAGLIONE, VALLONE, MANCINO e BATTISTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2002

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (n. 1716)

d'iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA e VANZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2002

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (n. 1952)

d'iniziativa dei senatori RIZZI e MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2003

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (n. 1970)

d'iniziativa del senatore RIGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (n. 2185)

d'iniziativa dei senatori CAVALLARO, DETTORI, FILIPPELLI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI, DANIELI Franco e BAILO DOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE (n. 301)

del signor Francesco Di Pasquale

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

INDICE

Relazione	Pag.	6
Disegni di legge:		
– Testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185	»	10
– n. 132, d’iniziativa dei senatori Pedrini e Filippelli ...	»	12
– n. 301, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	13
– n. 823, d’iniziativa dei senatori Basso ed altri	»	14
– n. 1109, d’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri ...	»	15
– n. 1431, d’iniziativa del senatore Guerzoni	»	16
– n. 1434, d’iniziativa del senatore Manzione	»	17
– n. 1588, d’iniziativa dei senatori Rigoni ed altri	»	18
– n. 1716, d’iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri	»	19
– n. 1952, d’iniziativa dei senatori Rizzi e Manfredi ...	»	20
– n. 1970, d’iniziativa del senatore Rigoni	»	21
– n. 2185, d’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri ...	»	23
Petizione n. 301, presentata dal signor Francesco Di Pasquale	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del provvedimento che viene portato al nostro esame è il frutto della volontà della 1ª Commissione di affidare all'Aula ogni decisione circa l'opportunità che ai sindaci dei piccoli comuni, individuati, in tale circostanza, in quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, sia possibile candidarsi per esercitare il mandato di sindaco per la terza volta consecutiva.

Ricordo, a tal proposito, che il limite dei due mandati è contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (che riprende quanto già previsto dalla legge n. 81 del 1993) che all'articolo 51, commi 2 e 3, prevede che:

«Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993 non vi era, infatti, per i sindaci nessuna limitazione al numero di mandati e si sa che diversi amministratori hanno potuto fare i sindaci, nel proprio comune, per molti anni.

Nell'occasione dell'approvazione della legge n. 81 del 1993 fu da più parti ricordato che porre un limite ai mandati voleva dire favorire il giusto ricambio, garantire meglio la democrazia e soprattutto porre un limite di tempo ai nuovi sindaci che con la nuova legge ottenevano poteri, prestigio, visibilità tali che, in mancanza di limiti nel numero dei mandati, non avrebbero avuto probabil-

mente competitori elettorali in grado di «impensierirli», o meglio di gareggiare con pari possibilità di affermazione.

Ricordo, infatti, che quella legge ha previsto:

- l'elezione diretta del sindaco;
- la nomina da parte del sindaco della giunta, unitamente alla presentazione del suo programma;
- la possibilità di nominare e revocare in qualsiasi momento gli assessori, interni ed esterni;
- il potere del sindaco di nominare i rappresentanti del comune negli organismi sovracomunali o negli enti «partecipati»;
- che, in caso di sfiducia o di dimissioni, il sindaco è revocato ed il consiglio comunale sciolto, eliminando qualsiasi «velleità» di sostituzione del sindaco;
- che i dirigenti, i responsabili degli uffici sono nominati dal sindaco che assegna anche le collaborazioni esterne.

Tale scelta, basata certamente sull'esigenza di dare stabilità, governabilità e capacità di tempestive decisioni al sindaco, su temi e materie importanti e delicate, ha portato, però, anche ad una diminuzione della democrazia interna e della partecipazione alle vicende ed alle scelte del comune, riducendo drasticamente le competenze delle giunte e dei consigli comunali e riducendo spesso il consiglio ad organo di consulenza.

A quei provvedimenti ne sono seguiti altri e tutti nello stesso senso:

- eliminando il controllo di legittimità da parte del segretario comunale, comunque scelto con ampia discrezionalità da parte del sindaco, ed abolendo qualsiasi forma di controllo di legittimità da parte della Regione e dello Stato;

- togliendo molti poteri agli organi collegiali comunali eletti, per una sorta di sfiducia verso gli amministratori, la politica e gli eletti, quasi che l'elettorato non sappia scegliere.

Nell'attuale ordinamento, perciò, il sindaco ha assunto un rilievo tale, per cui i suoi atti di governo possono avere di fatto un impatto anche personale nel rapporto con gli elettori, su cui fondare certamente i presupposti per favorire la sua rielezione.

Tale preoccupazione, è evidente, può venirci meno quando gli stessi poteri siano distribuiti con carattere di maggiore collegialità, instaurando un collegamento tra ampiezza dei poteri e rinnovabilità del mandato.

Contemporaneamente, però, soprattutto nei piccoli comuni, la gente, l'elettorato, il cittadino continuano a guardare al sindaco, all'eletto, come a colui che ha comunque la responsabilità delle scelte anche gestionali, rifiutandosi ancora di prendere atto che molte decisioni sono proprie dei funzionari.

L'ultimo intervento sullo stesso argomento è stato una norma contenuta nella modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che, prevedendo che la Repubblica è formata da Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, ha posto tutti questi enti allo stesso livello costituzionale, comportando, forse, che l'abolizione dei controlli esistenti dello Stato o della Regione abbia di conseguenza impedito l'introduzione, sotto qualsiasi modo o forma, di altri controlli.

Mentre lo Stato conserva i controlli della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, gli enti locali hanno solo i revisori dei conti molto «domestici» eletti dal consiglio comunale e, da poco tempo, il controllo «collaborativo» sulla gestione finanziaria della Sezione regionale della Corte dei conti.

Di fronte a tale situazione sono state presentate, al Senato ed alla Camera, numerose proposte di legge intese da una parte ad eli-

minare o ridurre il vincolo di due mandati e dall'altra a riesaminare la distribuzione dei poteri fra gli organi comunali.

Per esaminare adeguatamente l'argomento, la 1ª Commissione ha svolto numerose riunioni, anche con alcune audizioni delle associazioni degli enti locali che hanno illustrato la loro posizione, depositando dei documenti scritti, e ciò ha permesso un ampio confronto di opinioni nell'obiettivo di individuare una possibile intesa.

Le opinioni erano e probabilmente restano differenziate, ma non era opportuno, di fronte all'avvicinarsi delle elezioni ed a sollecitazioni provenienti dalle associazioni degli enti locali, non permettere all'Aula di esprimersi in via definitiva.

Ritengo che, da parte del relatore, sia utile porre in evidenza che i comuni ed i sindaci hanno, rispetto al passato, certamente maggiori competenze e maggiori responsabilità, sono spesso in trincea, costituiscono in Italia, ancor prima delle Regioni, l'origine della nostra democrazia, sono scuola di vita e di educazione civica anche per gli amministratori, soprattutto nei piccoli comuni, suppliscono alla fuga di responsabilità da parte di molti enti ed organismi, assumendosi anche responsabilità di altri enti, tutelano l'interesse generale e sono spesso dei volontari costretti ad avere grandi professionalità, pur non diventando mai professionisti della politica; accanto a tutto questo, però, vi è ora un concentrato di poteri, che rasenta la discrezionalità assoluta.

Per questo il legislatore del 1993 ha fissato il limite di due mandati, perché con i nuovi poteri, salvo incapacità manifeste o peggio, i sindaci in carica non hanno praticamente rivali e le regole della democrazia elettorale diventano impraticabili.

L'opportunità, perciò, di rimuovere il vincolo dei due mandati, non può essere considerata fuori dal contesto di dove e come è nato il vincolo o meglio, se si modifica il numero dei mandati va modificato l'ordinamento nel quale quella norma è inserita,

per permettere un po' più di competizione, un po' più di democrazia, un po' più di controllo e se non si vuole lasciare solo alla magistratura contabile o penale il controllo delle attività comunali.

Con il decorso del tempo questo sistema non può durare e se, al livello statale e per gli organi costituzionali, si chiedono equilibri di potere, pesi e contrappesi, elezioni dirette ma non troppo, organi di controllo e di garanzia, autorevoli e autonomi, come non accorgersi che nei comuni, nelle province, nelle Regioni è già stato fatto tutto il contrario? Come non accorgersi che i consigli comunali e provinciali, nonostante le grandi affermazioni ed i principi spesso contenuti negli statuti, non hanno alcun potere, alcun mezzo, per capire, conoscere, controllare, svolgere cioè il proprio mandato?

Il problema principale, quindi, non consiste solo nel numero dei mandati ma negli enormi poteri attribuiti al sindaco, che lo rendono praticamente privo di qualsiasi reale alternativa.

Che l'argomento sia importante e delicato lo dimostra il fatto che, da molto tempo, il tema è preso in esame, soprattutto in prossimità delle elezioni; finora, però, ha finito con l'essere sempre accantonato e compresso, se non altro, per le centinaia di emendamenti che sono stati presentati in Commissione sulle proposte via via illustrate dal relatore.

La questione è stata ora ripresentata dall'Ance e soprattutto dalla rappresentanza dei piccoli comuni che l'ha segnalata ed illustrata al Capo dello Stato, ponendo in evidenza il fatto che è difficilmente motivabile una norma che impedisce ai cittadini di scegliersi o meglio di tenersi, in piena libertà, il sindaco, se apprezzato e capace.

È stato pure sottolineato che nei piccoli comuni spesso è difficile trovare alternative ai sindaci in carica, che hanno maturato esperienza, professionalità e godono rispetto: tutte qualità e opportunità che verrebbero va-

nificate per l'esistenza del vincolo dei due mandati.

Su questo punto la lunga gestazione dell'argomento in 1^a Commissione ha permesso di esaminare il problema sotto molti aspetti, pur non pervenendo ad ipotesi largamente condivise.

Il tentativo, se è consentito, non facile del relatore, quindi, sulla base della discussione avviata e mettendo insieme in un testo unificato i vari disegni di legge, non tutti relativi al numero di mandati ma anche alla proposta di trasferire dei poteri dal sindaco ad altri organi comunali (vedasi in proposito il disegno di legge n. 1952 dei senatori Rizzi e Manfredi) è stato, con successive proposte, di tentare di alleggerire il vincolo del numero di due mandati con alcune modifiche all'ordinamento. In tale prospettiva:

– per quei comuni per i quali si propone il terzo mandato viene anche prevista una normativa che riduce i poteri del sindaco, in tal modo, forse, tentando di anticipare dubbi, rilievi di costituzionalità di fronte ad un sistema che altrimenti, senza questo contemperamento, prevederebbe un diverso trattamento verso enti che avrebbero le stesse competenze e lo stesso ordinamento;

– la riduzione dei poteri ai sindaci – nei comuni sotto i 3.000 abitanti – con il trasferimento di competenze soprattutto verso il consiglio comunale, ha l'effetto, auspicabile, di rendere più competitiva in futuro la gara elettorale.

Tutto questo relativamente ai piccoli comuni, dove meno forte è lo scontro politico, più necessaria la ricerca di persone probe, capaci, disponibili.

La proposta iniziale di prevedere il terzo mandato ai sindaci per i comuni sotto i 1.000 abitanti è stata successivamente modificata per tentare di rappresentare compiutamente una volontà che ritengo di aver colto, ed ecco quindi la proposta di prevedere il terzo mandato nei comuni fino ai 3.000 abi-

tanti, che sono ancora piccoli comuni, anche se numerosi.

Infatti, 4.642 sono i comuni sotto i 3.000 abitanti, di cui 2.831 i comuni che vanno a votare quest'anno e 1.692 quelli con un sindaco che ha già svolto due mandati.

L'opportunità di apportare all'ordinamento significative e contestuali modifiche, anche se non complete, è relativa, quindi, ad alcune esigenze politiche, finanziarie e di spesa e di controllo, contenute nel testo proposto.

L'esigenza politica consiste principalmente nello spostare dal sindaco al consiglio comunale il potere di nomina e revoca dei rappresentanti comunali in seno ad enti ed aziende, di trasferire il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di definizione degli incarichi dirigenziali e di adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, riconoscendo, inoltre, al consiglio comunale la competenza in materia di approvazione anche degli strumenti urbanistici attuativi, nonché l'eventualità che la giunta, comunque nominata dal sindaco, possa essere, con determinate procedure e qualificate maggioranze, sfiduciata.

L'esigenza finanziaria è quella relativa alla definizione, a cura dei consigli, delle aliquote dei tributi; tale esigenza potrebbe, eventualmente, essere allargata con ulteriori competenze al consiglio.

L'esigenza di controllo si esplica sostanzialmente nel consentire al consiglio di richiamare, per l'illustrazione e la discussione innanzi ad esso, una o più delibere di giunta. Si tratta in questo caso di una novità istituzionale, avente lo scopo non già di alterare la distribuzione delle competenze fra i diversi organi, ma di costituire uno strumento per facilitare la collaborazione fra giunta e consiglio. Per questo, infatti, l'istituto è accompagnato da particolari garanzie. Infine vi è la previsione di poteri sostitutivi del sindaco nei riguardi dei dirigenti e dipendenti inadempienti.

Forse si sarebbe potuto, o si potrebbe, prevedere altre forme di controllo, affidandole all'autonomia dei consigli comunali, pur nell'ambito di criteri da fissare ed esigenze di autonomia da garantire.

Se pertanto, nei piccoli comuni, ove il rapporto civico è fondato su un tessuto di forti relazioni umane, si vuole ottenere l'abolizione del limite dei due mandati, non vi è altro riequilibrio che l'allargamento dei poteri ad organi collegiali, perché, all'interno di quelle comunità, la sostituzione di un sistema unipersonale con un sistema, almeno in parte, collegiale, da un lato impedisce l'identificazione assoluta tra la singola persona fisica ed il potere pubblico e, dall'altro, meglio esprime l'esigenza della partecipazione popolare.

Ma proprio per la salvaguardia di tale equilibrio è necessario fare in modo che il rapporto di stima a carattere personale non si traduca anche all'interno di un rapporto di potere e, quindi, che la modifica del limite dei mandati per il sindaco dei piccoli comuni si accompagni contemporaneamente ad una revisione dei suoi poteri pubblici, passando da un governo di tipo personale, senza perdere i vantaggi di una guida autorevole, ad un sistema di governo locale più collegiale.

Fin qui il lavoro fatto, le proposte illustrate e motivate, rimettendo all'Aula ogni ulteriore valutazione e decisione, essendosi riservato il relatore l'unico scopo, in questo caso, di sottolineare il percorso e le motivazioni che hanno portato la 1^a Commissione a discutere l'argomento, ad avviare alcune consultazioni, a fare alcune proposte, sulle quali le opinioni sono rimaste diversificate, così da far ritenere comunque necessario e opportuno che fosse l'Aula a decidere. In questo senso, presentando l'argomento all'Aula, ho interpretato e svolto il mandato a riferire.

FALCIER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) adozione di piani territoriali ed urbanistici attuativi;

d) determinazione delle aliquote dei tributi.

2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio.»;

b) all'articolo 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti le Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e votata, per

appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.»;

c) all'articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis, lettera b), per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le delibere di Giunta dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.»;

d) all'articolo 50, al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti»;

e) all'articolo 51, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti»;

f) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva».

DISEGNO DI LEGGE N. 132

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEDRINI E FILIPPELLI

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non vige per i sindaci dei comuni fino a 20.000 abitanti, che sono sempre rieleggibili».

DISEGNO DI LEGGE N. 301

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni con popolazione tra 3.000 e 15.000 abitanti possono prevedere nel proprio statuto che il sindaco sia rieleggibile per un terzo mandato consecutivo. In deroga all'articolo 6, comma 4, tale modifica statutaria è deliberata esclusivamente con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati».

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 51, comma 3-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 823

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASSO ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, le parole: «limitazione dei mandati» sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1109

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVALLARO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«*Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli*».

DISEGNO DI LEGGE N. 1431

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GUERZONI

Art. 1.

*(Mandati consecutivi del sindaco
e del presidente della provincia)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, alla scadenza del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni relative ai mandati di cui ai commi 2 e 3.».

DISEGNO DI LEGGE N. 1434

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANZIONE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto disciplina i casi e le modalità in cui le deliberazioni della giunta possono essere sottoposte al controllo del consiglio per la verifica della coerenza del provvedimento con gli atti di indirizzo e del controllo di legittimità»;

b) all'articolo 51:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 64:

1) al comma 2, dopo le parole: «dell'accettazione della nomina» sono inserite le seguenti: «per tutta la durata di permanenza nella carica»;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione dalla carica di assessore, il consigliere comunale e provinciale è reintegrato nella carica di consigliere».

DISEGNO DI LEGGE N. 1588

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIGONI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il divieto di cui al comma 2 non vige per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che sono sempre rieleggibili».

DISEGNO DI LEGGE N. 1716

D'INIZIATIVA DEI SENATORI STIFFONI ED ALTRI

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 1952

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIZZI E MANFREDI

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Attribuzioni dei consigli*) - 1. Il consiglio è l'organo principale del governo del comune e della provincia. Esso delibera su tutti gli argomenti propri dell'amministrazione ad esclusione delle competenze che per legge, regolamenti e deleghe spettano alla giunta, al sindaco e al presidente della provincia.

2. Le competenze del consiglio si riconducono alla trattazione degli affari attinenti alle istituzioni democratiche, ai bisogni della cittadinanza connessi al territorio, alla organizzazione dell'amministrazione, alla amministrazione dei servizi e del patrimonio, alla gestione finanziaria e alla protezione degli interessi sociali del gruppo locale di popolazione»;

b) all'articolo 47 i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) all'articolo 51 i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 52 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il consiglio elegge dal suo interno un nuovo sindaco o presidente della provincia che rimane in carica sino alla cessione del mandato del consiglio comunale o provinciale»;

e) all'articolo 64, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

f) all'articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale o provinciale, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza».

DISEGNO DI LEGGE N. 1970

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RIGONI

Art. 1.

1. All'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'elezione del sindaco e del presidente della provincia comporta l'automatica assunzione dell'incarico rispettivamente di vice-sindaco e di vice-presidente della provincia del soggetto a tal ruolo espressamente indicato nell'atto di presentazione della candidatura»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Della giunta comunale e provinciale fanno parte di diritto rispettivamente anche il vice-sindaco e il vice-presidente, che sono computati nel numero degli assessori ai sensi dell'articolo 47»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio, con esclusione del vice-sindaco e del vice-presidente».

Art. 2.

1. All'articolo 51 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il divieto di cui al comma 2 non vige per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che sono sempre rieleggibili».

Art. 3.

1. All'articolo 53 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco o del presidente della provincia, il vice-sindaco e il vice-presidente della provincia assumono, rispettivamente, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia fino alla scadenza del mandato elettorale di cui all'articolo 51, comma 1»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel periodo dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vice-sindaco o del vice-presidente della provincia, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina del commissario»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta in ogni caso la

decadenza degli altri organi di governo del comune o della provincia».

Art. 4.

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 58 del testo unico dopo la parola: «sindaco,» sono aggiunte le seguenti: «vice-presidente della provincia, vice-sindaco,».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro 15 giorni dall'atto di accettazione della nomina al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione per affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore sia per dimissioni volontarie che per revoca da parte del sindaco».

2. Le previsioni di cui alla disposizione introdotta dal comma 1 si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nomi-

nati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 71 del testo unico è inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del testo unico è inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato».

Art. 8.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 74 del testo unico è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-presidente, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato».

DISEGNO DI LEGGE N. 2185

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAVALLARO ED ALTRI

Art. 1.*(Modifiche alle funzioni del Consiglio)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. I comuni che non dispongono della figura del presidente del consiglio possono nello statuto attribuire al consiglio alcuni degli atti di competenza della giunta.

4-ter. Gli statuti dei comuni e delle province possono integrare le funzioni del consiglio attribuendogli competenze in nuove materie che per le loro caratteristiche rientrano nella nozione di atti fondamentali».

Art. 2.*(Modifiche alla durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia)*

1. All'articolo 51 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.*(Modifiche ai casi di ineleggibilità)*

1. All'articolo 60 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 7 è sostituito dal seguente:

«7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi del comune e della provincia;»;

2) il numero 11 è sostituito dal seguente:

«11) gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;»;

b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso l'interessato se eletto non può conseguire promozioni se non per anzianità».

Art. 4.*(Compatibilità della carica di assessore con quella di consigliere)*

1. L'articolo 64 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *(Casi di incompatibilità dei componenti della Giunta)* - 1. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 5.

(Modifiche alle norme sul segretario comunale e provinciale)

1. L'articolo 97 del testo unico, è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - *(Ruolo e funzioni)* - 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, è titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il sindaco o il presidente della provincia.

3. L'alta direzione si esplica con il coordinamento dell'attività dei dirigenti, o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi, al fine di darle unitarietà e organicità di azione nella gestione dei servizi e delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo. Essa si concretizza attraverso:

a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169;

b) il perseguimento della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

d) la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

4. In particolare il segretario comunale e provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;

b) partecipa alle riunioni del consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;

c) controfirma gli atti del sindaco, del presidente della provincia e del presidente del consiglio, ove presente;

d) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, avvalendosi del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi; a tal fine detto personale risponde, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al segretario;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio;

f) presiede la delegazione di parte pubblica negli incontri con le organizzazioni sindacali del personale;

g) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

5. I comuni e le province adeguano ed integrano, in relazione alle caratteristiche ed alla visione strategica di ciascun ente, nei regolamenti di organizzazione o con le direttive del sindaco o del presidente della provincia, i contenuti, le modalità e i termini

della funzione di alta direzione attribuita al segretario comunale e provinciale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a novanta giorni e durante la procedura di nomina del segretario nei casi di vacanza.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. I comuni capoluogo di provincia e le relative province possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione e di tutte o parte delle funzioni del segretario, rimanendo in capo al segretario comunale e provinciale le sole funzioni di cui alla lettera *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. I rapporti tra il segretario ed il direttore generale sono disciplinati dal sindaco e dal presidente della provincia all'atto di nomina del direttore generale.

9. Possono essere nominati direttori generali, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale coloro che risultano iscritti in una sezione speciale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

10. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia».

2. All'articolo 98 del testo unico, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale co-

municandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti».

3. L'articolo 99 del testo unico, è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Nomina*) - 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario nominato non può accettare altre nomine come segretario titolare presso comuni e province prima che sia trascorso un anno di effettivo servizio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

4. La pubblicità per la nomina è disposta non prima di centoventi e non oltre centotrenta giorni dall'atto di proclamazione dell'elezione del sindaco o del presidente della provincia, mentre l'atto di nomina è disposto entro il successivo centosessantesimo giorno. Qualora non venga rispettato uno dei suddetti termini, il segretario è confermato.

5. Nei casi di vacanza della sede per cessazione dal servizio del segretario il comune o la provincia dà pubblicità per la nomina entro quindici giorni dalla data della vacanza, mentre l'atto di nomina è disposto entro il trentesimo giorno. In caso di mancato rispetto dei termini l'Agenzia, di cui all'articolo 102, nomina il segretario con le stesse modalità.

6. Qualora a seguito dell'emanazione del bando per la nomina del segretario non sia pervenuta alcuna domanda e il comune o la provincia non procedono alla nomina di alcun segretario iscritto all'albo nei termini stabiliti, l'Agenzia è autorizzata a nominare entro venti giorni un segretario. Non risultando disponibilità di segretari, l'Agenzia è abilitata ad affidare le funzioni ad uno dei segretari che presta servizio nei comuni o nelle province limitrofe.

7. Nello stesso modo l'Agenzia provvede ad assicurare ai comuni e alle province il segretario nei casi di assenza o impedimento superiore a novanta giorni di cui all'articolo 97, comma 6, ovvero in tutti i casi di assenza per i comuni e province che non dispongono del vicesegretario, su loro richiesta».

4. All'articolo 101 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole, «quattro anni» sono sostituite con: «cinque anni»;

b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Una quota di tale trattamento, non superiore al 60 per cento, è posta su decisione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 a carico dell'ente, limitatamente al primo anno di disponibilità.»;

c) al comma 4, le parole «quattro anni» sono sostituite con: «cinque anni».

5. L'articolo 108 del testo unico è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. L'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *1.* Dal 1° gennaio 2003, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante nella misura definita dalla contrattazione collettiva e aziendale».

Art. 7.

(Soggetti che possono accedere alla sezione speciale)

1. Possono accedere alla sezione speciale di cui all'articolo 97, comma 9, del testo unico, come modificato dall'articolo 5, comma 3, della presente legge, i direttori generali che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comuni capoluogo di provincia e province, una anzianità di almeno quattro anni continuativi nella funzione, nonché i docenti universitari e i dirigenti privati e pubblici con una anzianità di servizio, all'atto della richiesta di iscrizione, pari a quindici anni. Alla sezione speciale sono altresì iscritti di diritto i segretari comunali e provinciali di fascia professionale A di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

PETIZIONE (n. 301)

Presentata dal signor Francesco DI PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale, da Canello ed Arnone (Caserta), chiede l'abolizione del divieto di immediata rieleggibilità dei sindaci dopo il secondo mandato consecutivo.

